

## III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

1	LA PROCEDURA D'ASILO .....	1
1.1	Apertura della procedura d'asilo .....	1
1.2	Protezione giuridica .....	10
1.3	Disciplinamento transitorio della rappresentanza delle istituzioni di soccorso .....	10
1.4	Procedura all'aeroporto .....	10
1.5	Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) .....	15
1.6	Secondo asilo .....	19
1.7	Asilo accordato a famiglie e ricongiungimento familiare secondo il diritto in materia di asilo giusta l'art. 51 LAsi .....	19
1.8	Allegati alla direttiva 1 .....	23

## 1 LA PROCEDURA D'ASILO

### 1.1 Apertura della procedura d'asilo<sup>1</sup>

La domanda d'asilo dev'essere inoltrata presso uno dei luoghi designati dalla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31). A seconda delle circostanze, sono competenti a ricevere le domande d'asilo i posti di controllo di un aeroporto svizzero, i posti di confine o i centri federali d'asilo (CFA), ad eccezione dei centri speciali (art. 19 LAsi i. r. con l'art. 8 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali; OAsi 1; RS 142.311 e art. 24a cpv. 3 LAsi). Una domanda può essere inoltrata unicamente da chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero (art. 19 cpv. 1<sup>bis</sup> LAsi).

Gli incarti relativi alla procedura d'asilo sono atti federali e, sulla concessione della consultazione di tali atti, decide esclusivamente l'autorità federale competente. Le richieste di prendere visione dei fascicoli, inoltrate alle autorità cantonali, devono quindi essere trasmesse immediatamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) o all'autorità ricorsuale.

In ragione del suo rapporto d'ufficio o di servizio, ogni impiegato federale o cantonale, come pure ogni interprete chiamato a collaborare, è vincolato al segreto di ufficio, risp. all'obbligo di segretezza. L'obbligo di serbare il segreto vale in particolare anche nei con-

---

<sup>1</sup> Nuovo giusta la modifica della LAsi del 25.09.2015



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

fronti delle autorità del Paese d'origine o di provenienza. Ogni violazione del segreto d'ufficio o dell'obbligo di segretezza è punita ai sensi degli articoli 293 e 320 del Codice penale (CP; RS 311.0). Il fornitore di servizi e le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale sono tenuti a osservare l'obbligo di segretezza.

#### 1.1.1 Domanda d'asilo presentata in Svizzera

Il capitolo 1.1.1. della presente direttiva è indirizzato alle autorità cantonali, alle polizie cantonali così come ai corpi delle guardie di confine e regola la registrazione delle domande d'asilo che non siano state presentate all'aeroporto (cfr. direttiva III / 1.4).

##### 1.1.1.1 Persone senza autorizzazione di residenza<sup>2</sup>

Gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza autorizzazione di residenza valida rilasciata dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (polizia degli stranieri), segnatamente le persone entrate illegalmente in Svizzera, devono depositare la domanda d'asilo in un CFA, esclusi i centri speciali (art. 19 cpv. 1 e art. 24a cpv. 3 LAsi). Fanno eccezione i fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera e le persone detenute (cfr. art. 8 cpv. 3 e 4 OAsi 1). Per la procedura nei casi di cui all'articolo 8 capoversi 3 e 4 OAsi 1 sono applicabili i numeri 1.1.1.3 e 1.1.1.4 della presente direttiva.

Se degli stranieri si annunciano a un'autorità cantonale o federale senza autorizzazione di residenza valida rilasciata dall'autorità cantonale competente in materia di stranieri (polizia degli stranieri) si presentano presso un'autorità cantonale o federale o se, dopo essere stati intercettati in seguito all'entrata illegale in Svizzera, manifestano la volontà di depositare una domanda d'asilo, l'autorità procede conformemente all'articolo 8 capoverso 1 OAsi 1 (per il lasciapassare, cfr. all. 1 della direttiva III / 1; per il CFA competente, cfr. all. 4 della direttiva III / 1). Se il CFA competente non è in grado di accogliere, per motivi organizzativi, nuovi richiedenti l'asilo, la SEM comunica al Cantone il CFA al quale dovrà essere indirizzato il richiedente.

L'autorità allestisce copie dei documenti di viaggio o di legittimazione esistenti e le trasmette al CFA con l'esemplare del lasciapassare ad esso destinato (art. 10 LAsi e n. 1.1.1.7 direttiva III). Al richiedente l'asilo viene comunicato che deve annunciarsi al CFA a cui è stato assegnato al più tardi nel corso del giorno feriale successivo (art. 8 cpv. 2 OAsi 1). L'autorità preposta registra tale termine sul lasciapassare.

Di regola, nessuna prestazione assistenziale è erogata prima del deposito della domanda d'asilo al CFA (art. 80 cpv. 1 LAsi).

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta la modifica della LAsi del 25.09.2015



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

Anche gli stranieri che si annunciano a un'autorità cantonale al fine di depositare un'ulteriore domanda d'asilo, sono indirizzati a un CFA. Non invece le persone che intendono presentare una nuova domanda d'asilo entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo o di allontanamento. Queste persone devono presentare la loro domanda per iscritto (domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi).

#### 1.1.1.2 Intercettazione in occasione dell'entrata illegale<sup>3</sup>

È data un'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale ai sensi dell'articolo 21 LAsi allorquando degli stranieri sono fermati in un territorio in cui la sorveglianza della frontiera è esercitata regolarmente; a seconda della topografia del confine di Stato, l'intercettazione può aver luogo anche alla distanza di alcuni chilometri dal confine. Inoltre, le circostanze dell'intercettazione devono permettere di concludere che il passaggio illegale della frontiera risale a poco tempo prima. Allo straniero intercettato in "flagranza di reato" che deposita una domanda d'asilo è rilasciato un lasciapassare recante l'indicazione dell'ubicazione del CFA competente.

In seguito la competente autorità procederà conformemente al numero 1.1.1.1 della presente direttiva.

#### 1.1.1.3 Fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori <sup>4</sup>

Giusta l'articolo 8 capoverso 4 OAsi 1, i fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera non devono recarsi in un CFA per depositare una domanda d'asilo.

L'autorità cantonale acclude agli atti i documenti di viaggio e d'identità nonché tutti gli altri documenti ufficiali detenuti dal fanciullo che richiede l'asilo e gli rilascia il libretto N (art. 10 cpv. 2 LAsi e n. 1.1.1.7 direttiva III). Si rinuncia a rilevare i dati biometrici (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento dei dati personali; OAsi 3; RS 142.314).

L'autorità cantonale effettua i primi accertamenti in presenza del rappresentante legale conformemente al formulario (all. 3 della direttiva III / 1) - se del caso con il concorso di un interprete - e comunica la domanda d'asilo alla SEM per la registrazione e l'audizione federale, se necessaria.

I fanciulli che viaggiano per raggiungere i genitori sono assegnati al luogo di soggiorno dei genitori (CFA, Cantone).

---

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta la modifica della LAsi del 25.09.2015

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta la modifica della LAsi del 25.09.2015



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

#### 1.1.1.4 Domande d'asilo di persone in detenzione

Le autorità cantonali registrano le domande d'asilo di persone incarcerate o che si trovano in esecuzione penale (art. 8 cpv. 3 OAsi 1). La nozione di detenzione include tutti i generi di carcerazione (carcere preventivo, detenzione in vista di estradizione, detenzione in vista di sfratto, ecc.).

##### 1.1.1.4.1 Competenza per la registrazione<sup>5</sup>

Solitamente il Cantone, che ha provveduto all'incarcerazione o all'esecuzione della pena, è competente per l'registrazione della domanda d'asilo anche se un richiedente l'asilo si trova incarcerato o in esecuzione penale in un Cantone differente da quello d'internamento. In questo caso tuttavia il Cantone competente può chiedere al Cantone ove è ubicato il luogo di detenzione di compiere i singoli atti che accompagnano l'accettazione.

##### 1.1.1.4.2 Misure<sup>6</sup>

L'autorità cantonale raccoglie i dati personali relativi ai richiedenti l'asilo, li fotografa e acquisisce agli atti i documenti di viaggio e d'identità nonché tutti gli altri documenti ufficiali (art. 10 cpv. 2 LAsi nonché art. 2b OAsi e n. 1.1.1.7 direttiva III). È compito dell'autorità cantonale allestire le schede dattiloscopiche se ciò non fosse ancora avvenuto nel corso della procedura penale. Nel caso di un rilascio dall'incarcerazione o dall'esecuzione penale per procedure d'asilo pendenti, essa rilascia il libretto N al richiedente l'asilo. Il richiedente l'asilo è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo e gli viene consegnato il pertinente promemoria (cfr. all. 7 della direttiva III / 1) dietro conferma di ricevuta (allegato 6 della direttiva III / 1). I documenti sono messi al sicuro conformemente all'allegato 2 della direttiva III / 1.

L'autorità cantonale comunica immediatamente la domanda d'asilo, accludendo almeno le generalità del richiedente l'asilo e il confronto con l'unità centrale Eurodac, alla divisione competente della SEM (cfr. elenco delle persone competenti nell'allegato 8) per la registrazione e lo svolgimento della procedura Dublino secondo il Regolamento Dublino<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 12.12.2008

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, GU L 180 del 29.06.2013



## III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

**1.1.1.4.3 Ripartizione cantonale<sup>8</sup>**

I richiedenti l'asilo che hanno depositato la loro domanda essendo incarcerati o che si trovano in esecuzione penale e che non sono ancora stati assegnati ad alcun altro Cantone, sono computati sul contingente dei richiedenti attribuiti al relativo Cantone d'esecuzione penale o d'internamento. Se il richiedente l'asilo ha già ottenuto un permesso di dimora cantonale, quest'ultimo è computato sul contingente del Cantone che lo ha rilasciato.

**1.1.1.5 Persone titolari di un'autorizzazione cantonale di residenza**

Gli stranieri che si trovano in Svizzera con un'autorizzazione cantonale di residenza in occasione del deposito della domanda e per i quali durante il loro soggiorno dovessero verificarsi eventi che giustifichino una domanda d'asilo (i cosiddetti casi di "réfugiés sur place"), rivolgono la loro domanda d'asilo ad un CFA<sup>9</sup>. Le indicazioni presenti nella direttiva sotto cifra 1.1.1.1 si applicano per analogia.

**1.1.1.6 Domanda d'asilo alla frontiera terrestre<sup>10</sup>**

Le autorità competenti inviano a un CFA le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera, al momento dell'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale (art. 21 LAsi).

In seguito l'autorità competente procede conformemente al numero 1.1.1.1 della presente direttiva.

I minori che raggiungono i genitori in Svizzera li ritrovano nel Cantone loro attribuito conformemente al numero 1.1.1.3. Se non hanno ancora compiuto 14 anni, questi minori presentano la loro domanda d'asilo direttamente alle autorità del Cantone di dimora dei genitori (art. 8 cpv. 4 OAsi 1). Se sono di età compresa tra i 14 e i 18 anni, raggiungono i genitori nel loro luogo di soggiorno, ovvero il CFA o il Cantone di attribuzione se l'attribuzione è già avvenuta. Anche se l'attribuzione è già avvenuta i minori sono tenuti a presentare la loro domanda d'asilo in un CFA.

**1.1.1.7 Messa al sicuro e confisca di documenti<sup>11</sup>**

Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dei richiedenti (art. 10 cpv. 2 LAsi). Tali documenti vanno inoltrati senza indugio nell'originale alla SEM. Tra gli altri documenti figurano in particolare documenti di stato

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 28.09.2012 (abolizione dell'art. 19 cpv. 2 LAsi che prevedeva che persone aventi un permesso di soggiorno cantonale dovevano presentare la loro domanda al Cantone in questione)

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

civile, prove dei rapporti di famiglia e certificati di battesimo (cfr. art. 2b cpv. 2 OAsi 1). Tali documenti vanno messi al sicuro a destinazione della SEM anche dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d'asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio (cfr. art. 2b cpv. 3 OAsi 1). I passaporti o documenti d'identità rilasciati dallo Stato d'origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera, alle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera e ai rifugiati respinti dalla Svizzera sono messi al sicuro a destinazione della SEM (art. 10 cpv. 5 LAsi).

L'autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti e ne verifica l'autenticità deve comunicare alla SEM il risultato di tale verifica. Qualora si tratti di documenti contraffatti o falsificati oppure di documenti autentici utilizzati abusivamente, la SEM può confiscarli o metterli al sicuro a destinazione dell'avente diritto.

#### 1.1.1.8 Procedura d'asilo e sistema Eurodac

Conformemente all'articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi, la SEM trasmette diversi dati, tra cui le impronte digitali dei richiedenti, all'unità centrale Eurodac entro un termine di 72 ore. I dati trasmessi sono registrati e confrontati con quelli del sistema.

La SEM è pertanto informata dell'esistenza di una domanda d'asilo anteriore o di un'entrata illegale nello spazio Schengen. Ciò può costituire un mezzo probatorio in vista di avviare una procedura Dublino.

In linea di massima, i dati biometrici dei minori di 14 anni non sono rilevati per Eurodac.

#### 1.1.2 Procedura d'asilo presso un CFA: procedura Dublino e procedura celere

La procedura celere si svolge rapidamente secondo un calendario predefinito per tutte le fasi. Tutti i richiedenti l'asilo vengono assegnati a uno dei sei CFA con funzione procedurale entro 72 ore dalla presentazione della domanda (scheda informativa 3, «Regionen und Bundesasylzentren», luglio 2017). Nel corso della procedura accelerata o Dublino i richiedenti l'asilo vengono alloggiati in un CFA, per un massimo di 140 giorni (art. 24 cpv. 4 LAsi). Questo termine può essere prolungato di un periodo appropriato se occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti in poco tempo, per esempio una semplice verifica dei documenti oppure una breve audizione supplementare su una questione concreta nel quadro della procedura d'asilo. Dev'essere possibile prorogare la durata massima del soggiorno in un CFA anche qualora, nel quadro di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), l'emanazione di una sentenza appaia imminente (art. 14 cpv. 2 OAsi 1; Commento Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo). La durata massima del soggiorno deve poter essere prorogata anche se l'esecuzione dell'allontanamento appare imminente dopo il passaggio in giudicato di una decisione materiale negativa o di una decisione di non entrata nel merito.



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

Negli altri casi, allo scadere della durata massima di soggiorno i richiedenti l'asilo sono attribuiti a un Cantone (art. 24 cpv. 4 LAsi).

#### 1.1.2.1 Fase preparatoria (art. 26 LAsi)

Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria, che dura al massimo 21 giorni. La brevità di questa fase richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti (specialisti in materia di verifica dei documenti, rappresentanti legali, consulenti per il ritorno, ecc.) presso il CFA (scheda informativa 2, «Asylverfahren»). La fase preparatoria permette di svolgere tutti gli accertamenti preliminari necessari per la procedura d'asilo immediatamente dopo l'ingresso in un CFA. In particolare serve a chiarire la competenza della Svizzera e a preparare l'audizione sui motivi d'asilo. Nella procedura Dublino la fase preparatoria dura al massimo dieci giorni. Nel caso di domande di riesame e di domande multiple non si svolge alcuna fase preparatoria (art. 111b cpv. 1 e 111c cpv. 1 LAsi).

In particolare, nella fase preparatoria vengono innanzitutto rilevate e registrate le generalità dei richiedenti; viene anche verificata la loro identità e vengono controllati i mezzi di prova presentati, nonché i documenti di viaggio e d'identità. Infine, vengono svolti ulteriori accertamenti specifici sull'identità e l'origine dei richiedenti. Durante la fase preparatoria la SEM può affidare compiti amministrativi a terzi (p. es. rilevamento delle generalità, allestimento di schede dattiloscopiche e fotografie, art. 26 cpv. 5 LAsi).

Nella fase preparatoria la competenza per l'espletamento delle procedure d'asilo viene verificata innanzitutto con un colloquio Dublino (verifica dell'entrata in materia). Con le persone che affermano di essere minorenni e non accompagnate non viene condotto un colloquio Dublino, bensì una alla prima interrogazione. Nell'ambito di questi colloqui possono anche essere chiarite questioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza. Se nel colloquio Dublino si constata che è probabile che la competenza della procedura d'asilo incomba a un altro Stato, viene avviata la procedura Dublino. Altrimenti si procede all'audizione sui motivi d'asilo (art. 29 LAsi). In determinati casi è necessaria un'audizione sui motivi d'asilo supplementare nell'ambito della procedura celere; in questi casi la prima audizione è computata sulla fase preparatoria (art. 26 cpv. 3 LAsi).

#### 1.1.2.2 Problemi di salute

I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo o al momento della concessione del diritto di essere sentiti (cfr. art. 26a cpv. 1 LAsi). I problemi di salute fatti valere successivamente possono essere presi in considerazione se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici (cfr. art. 26a cpv. 2 LAsi). Nell'ambito della fase preparatoria i richiedenti l'asilo presentano una dichiarazione di consenso all'inoltro dei dati medici rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento alle autorità competenti per



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

l'esecuzione. In assenza di tale consenso i dati non possono essere inoltrati in quanto si tratta di dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 3 lett. c n. 2, art. 4 cpv. 5 e art. 17. cpv. 2 lett. c della legge federale del 19 luglio 1992 sulla protezione dei dati [LPD]).

#### 1.1.2.3 Procedura cadenzata (art. 26c LAsi)

Conclusa la fase preparatoria inizia immediatamente la procedura cadenzata. Le fasi della procedura cadenzata sono brevi e si susseguono secondo un iter predefinito.

La procedura cadenzata inizia con l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 36 LAsi. Segue uno smistamento nel cui contesto è stabilito se proseguire la procedura celere o passare alla procedura ampliata e quindi se procedere all'attribuzione cantonale. Se non è possibile pronunciare una decisione di prima istanza entro otto giorni, per esempio in quanto occorrono ulteriori accertamenti (art. 26d, art. 37 cpv. 2 LAsi), si passa alla procedura ampliata. In caso di decisione negativa sull'asilo (con o senza ordine di esecuzione dell'allontanamento) viene anzitutto stesa una bozza della decisione, che viene sottoposta per parere al rappresentante legale competente prima dell'emanazione della decisione definitiva. Questo disciplinamento non si applica alla procedura Dublino. Al termine è redatta la decisione finale con considerazioni sulla presa di posizione; essa viene notificata al fornitore di servizi incaricato della consulenza o della rappresentanza legale o, qualora il richiedente abbia rinunciato alla rappresentanza assegnata, al richiedente l'asilo stesso o alla persona da lui autorizzata (art. 12a cpv. 2 e 3 LAsi).

In caso di decisione d'asilo positiva o, se non è stato possibile eseguire l'allontanamento, di ammissione provvisoria, l'interessato viene infine attribuito a un Cantone; l'attribuzione avviene proporzionalmente alla popolazione (cfr. art. 21 cpv. 2 OAsi 1 e scheda informativa 6, «Verteilmechanismus»). In caso di decisione d'asilo negativa l'interessato viene assegnato a un Cantone in vista dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 23 OAsi 1). Su richiesta il Cantone può prestare aiuto nei casi d'emergenza (cfr. Commento Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo sull'art. 23 OAsi 1). Gli interessati soggiornano nel CFA fino alla scadenza della durata massima di soggiorno di 140 giorni; l'allontanamento viene eseguito il prima possibile direttamente dal CFA. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni (art. 45 cpv. 2 LAsi). Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo (art. 45 cpv. 2<sup>bis</sup> LAsi).

Qualora non sia possibile eseguire l'allontanamento entro la scadenza della durata massima di soggiorno di 140 giorni o se alla scadenza l'allontanamento non è presumibilmente attuabile, la persona tenuta a lasciare la Svizzera viene espulsa dal CFA e assegnata al Cantone competente. Il Cantone riceve una compensazione per i suoi obblighi in materia d'esecuzione (scheda informativa 7, «Kompensationsmodell»).





### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

I termini menzionati sono termini ordinatori che possono essere superati di alcuni giorni se occorre procedere ad accertamenti non onerosi ma necessari in merito ai fatti (p. es. se è necessaria un'ulteriore audizione o se bisogna procurare un documento a breve termine, cfr. art. 37 cpv. 3 LAsi). Se nella procedura d'asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede (art. 1c OAsi 1).

#### 1.1.3 Procedura d'asilo dopo l'attribuzione al Cantone: procedura ampliata (art. 26d LAsi)

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile decidere in merito alla domanda d'asilo nel quadro della procedura celere (p. es. perché sono necessari accertamenti supplementari), la domanda viene trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente viene attribuito al Cantone competente per l'ulteriore alloggio (smistamento, art. 26d LAsi). Ciò vale anche nei casi in cui dopo 140 giorni non è ancora stata emanata una decisione passata in giudicato in merito a una domanda d'asilo trattata nella procedura Dublino o nella procedura celere (art. 26b LAsi e art. 21 cpv. 2 lett. c OAsi 1). Non vi è un diritto legale al trattamento di una domanda d'asilo nella procedura ampliata o celere. Per l'attribuzione alla procedura ampliata, la SEM emana una decisione incidentale che può essere impugnata soltanto con ricorso contro la decisione finale (art. 107 cpv. 1 LAsi)

Nel quadro dell'attribuzione il richiedente l'asilo passa da un CFA a una struttura di accoglienza cantonale. Nel quadro della procedura ampliata la decisione di prima istanza deve essere di norma emanata entro due mesi circa dalla conclusione della fase preparatoria. Il Cantone di attribuzione resta competente per i passi successivi (integrazione o esecuzione dell'allontanamento) a prescindere dall'esito della decisione d'asilo (scheda informativa 2, «Asylverfahren»)

Nel caso di decisioni di allontanamento emanate nel quadro della procedura celere, il termine di partenza è compreso tra sette e 30 giorni (art. 45 cpv. 2 LAsi). Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito (art. 45 cpv. 2<sup>bis</sup> LAsi).

##### 1.1.3.1 Strategia per il trattamento

La LAsi non disciplina in modo conclusivo i casi cui si applica la procedura ampliata (art. 26d LAsi). Prevede tuttavia che la SEM decida, nel quadro della strategia per il trattamento, quali domande vanno trattate in modo prioritario (art. 37b LAsi). Nel fissare la strategia per il trattamento la SEM deve tenere conto, oltre che della situazione nei Paesi di provenienza, anche del numero di domande d'asilo presentate, della prassi in materia d'asilo degli Stati membri dell'UE nei confronti dei



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

Paesi di provenienza e dell'evidente fondatezza o infondatezza delle domande d'asilo.

## 1.2 Protezione giuridica

I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un CFA o in un aeroporto hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (art. 22 cpv. 3<sup>bis</sup> e art. 102f LAsi). La protezione giuridica nei CFA è disciplinata a livello di legge negli articoli 102f–102k LAsi. Le pertinenti disposizioni si applicano per analogia anche alla procedura all'aeroporto. Le relative disposizioni esecutive sono contenute negli articoli 52a–52e OAsi 1. Nella procedura ampliata dopo l'attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, i richiedenti l'asilo hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (art. 102/ cpv. 1 LAsi). La protezione giuridica nella procedura ampliata è disciplinata dagli articoli 102/ LAsi, 52a (principi della tutela giurisdizionale) e 52f–52k OAsi 1.

Il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso è retto dagli articoli 102m LAsi e 53 OAsi 1.

Spiegazioni complementari sulla protezione giuridica/tutela giurisdizionale nella procedura d'asilo si trovano nel «Commento Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo (riassetto del settore dell'asilo); modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)» di maggio 2018.

## 1.3 Disciplinamento transitorio della rappresentanza delle istituzioni di soccorso

Le domande d'asilo presentate prima del 1° marzo 2019 vanno trattate secondo il vecchio diritto. Va quindi ancora osservato il disciplinamento della rappresentanza delle istituzioni di soccorso, in vigore fino a quella data.

## 1.4 Procedura all'aeroporto

### 1.4.1 Costatazioni sulla persona e sull'itinerario<sup>12</sup>

Il rilascio dell'autorizzazione d'entrata a persone che depositano una domanda d'asilo all'aeroporto compete esclusivamente alla SEM (art. 22 LAsi). Viene rifiutata l'entrata in

---

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 12.12.2008



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

Svizzera ai richiedenti l'asilo provenienti da uno Stato Schengen o Dublino o con un visto Schengen che recano documenti di viaggio falsi o appartenenti a un'altra persona.

Se una persona straniera deposita una domanda d'asilo all'aeroporto di Zurigo o di Ginevra, la competente autorità cantonale (polizia aeroportuale) rileva e verifica le generalità del richiedente l'asilo. Effettua inoltre i rilevamenti dattiloscopici e una fotografia del richiedente l'asilo in vista della registrazione e del confronto nel sistema automatizzato d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) nonché nell'unità centrale Eurodac (art. 22 cpv. 1, cpv. 1<sup>bis</sup> e cpv. 1<sup>ter</sup> LAsi)<sup>13</sup>. All'aeroporto di Ginevra questi compiti sono assunti dall'Amministrazione federale delle dogane.

La polizia aeroportuale/il Corpo delle guardie di confine (CGCF) informa il richiedente l'asilo sullo svolgimento della procedura all'aeroporto e sul diritto all'assegnazione di un rappresentante legale, analogo a quello dei richiedenti che soggiornano in un CFA, e gli segnala che il rifiuto dell'entrata viene notificato entro due giorni. Il richiedente l'asilo conferma con la propria firma la ricezione delle informazioni e l'assegnazione di una rappresentanza legale attribuita per legge. La domanda d'asilo è notificata senza indugio alla SEM e al fornitore di servizi incaricato della protezione giuridica.

La notifica alla SEM contiene le generalità del richiedente l'asilo, copia dei documenti di legittimazione e dei biglietti di volo, la notifica del mandato firmata nonché, nonché, se sono noti, dati concernenti l'itinerario di volo.

La notifica al fornitore di servizi incaricato della protezione giuridica contiene le generalità del richiedente l'asilo, la notifica del mandato, il diritto di essere sentito in merito alla decisione di assegnazione e la data della concessione del diritto di essere sentiti oralmente o della notifica della decisione di assegnazione.

Il fornitore di servizi assume il doppio ruolo di rappresentante legale e consulente per la procedura d'asilo all'aeroporto. Il rappresentante legale assume il ruolo di persona di fiducia per il richiedente l'asilo minorenne fintantoché quest'ultimo rimane all'aeroporto (art. 17 cpv. 3 lett. a LAsi).

Nel caso di una domanda d'asilo depositata presso un altro aeroporto o aerodromo svizzero (p. es. presso l'Euro Airport Basilea-Mulhouse-Friburgo), è autorizzata l'entrata e il richiedente l'asilo è accompagnato dalla competente autorità incaricata del controllo di

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180/1 del 29.06.2013.



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

frontiera verso il più vicino CFA per lo svolgimento della procedura d'asilo all'interno del Paese.

#### 1.4.2 Autorizzazione d'entrata immediata<sup>14</sup>

Se, in virtù dei rilevamenti, in particolare in base alle disposizioni dell'articolo 22 capoverso 1<sup>ter</sup> lettere a e b LAsi (cfr. Regolamento Dublino)<sup>15</sup>, la SEM autorizza l'entrata immediata, la polizia aeroportuale/il CGCF adotta le misure seguenti:

- assegna il richiedente l'asilo al CFA competente, Boudry o Zurigo;
- rilascia al richiedente l'asilo un lasciapassare di durata determinata su incarico della SEM;
- sequestra i documenti d'identità e di viaggio e la documentazione in possesso del richiedente e indica sul lasciapassare i documenti d'identità e di viaggio. L'esemplare del lasciapassare destinato al CFA nonché i documenti e la documentazione sequestrati sono trasmessi senza indugio al CFA. Nel CFA, i documenti d'identità e di viaggio sono versati agli atti;
- comunica al richiedente l'asilo il termine entro il quale è tenuto a presentarsi al CFA. Per analogia con l'articolo 8 capoverso 2 OAsi 1, tale termine è di 24 ore;
- se del caso, consegna alle persone nullatenenti un buono di trasporto a spese della Confederazione.

#### 1.4.3 Chiarimenti prima della decisione concernente l'autorizzazione d'entrata<sup>16</sup>

Se in base ai rilevamenti nonché all'esame della SEM conformemente all'articolo 22 capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> LAsi teso a determinare tra l'altro lo Stato competente per la procedura d'asilo tenendo conto dei criteri del Regolamento Dublino, non è autorizzata l'entrata immediata, dopo la concessione del diritto di essere sentito il richiedente l'asilo si vede negare temporaneamente l'entrata. La SEM gli assegna, per la probabile durata della procedura, ma al massimo per 60 giorni, un luogo di soggiorno presso l'aeroporto. La SEM si assume le spese d'alloggio per i richiedenti l'asilo all'aeroporto, mentre i gestori aeroportuali sono responsabili per l'approntamento di alloggi economici (art. 22 cpv. 3 LAsi).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 12.12.2008

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 1.2.2014



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

Se il richiedente l'asilo non ha rinunciato alla rappresentanza legale assegnata, entro due giorni dal deposito della domanda la polizia aeroportuale/il CGCF notifica al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale la decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione della zona di transito. Se il richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale assegnata, la polizia aeroportuale/il CGCF le decisioni al richiedente stesso (art. 22 cpv. 4 i. r. con l'art. 13 cpv. 2 LAsi), facendo capo a un interprete (per telefono o di persona).

Il richiedente l'asilo può impugnare dinanzi al TAF il rifiuto temporaneo dell'autorizzazione d'entrata fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1 LAsi (art. 108 cpv. 3 e 4 LAsi). La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso al TAF (art. 108 cpv. 5 LAsi). Se il TAF accoglie il ricorso del richiedente l'asilo contro la domanda di assegnazione giusta l'articolo 22 capoverso 4 LAsi, la SEM ordina l'entrata e assegna il richiedente a un CFA. Lo stesso vale se il TAF accoglie il ricorso giusta l'articolo 23 capoverso 1 LAsi e non è possibile emanare una nuova decisione prima della scadenza della permanenza massima di 60 giorni. Se la SEM autorizza l'entrata in Svizzera del richiedente l'asilo prende i provvedimenti previsti al numero 1.5.2 per l'assegnazione a un CFA.

Contemporaneamente alla decisione di assegnazione a un luogo di soggiorno, la SEM organizza un primo interrogatorio, che viene svolto dalla polizia aeroportuale presso l'aeroporto di Zurigo.

All'aeroporto di Ginevra la polizia aeroportuale non svolge alcun interrogatorio. Per l'interrogatorio è competente la SEM.

Durante l'interrogatorio si tratta segnatamente di stabilire l'identità e la cittadinanza del richiedente, le sue relazioni con persone residenti in Svizzera o in Stati terzi, l'itinerario del viaggio e le circostanze della partenza nonché di accertare sommariamente i motivi che hanno indotto il richiedente a lasciare il suo Paese. In virtù del Regolamento Dublino citato al numero 1.4.2 vanno in particolare appurati gli elementi rilevanti per la determinazione dello Stato competente per la procedura d'asilo, chiarendo gli elementi seguenti:

- dimora regolare di un familiare in uno Stato membro nel caso di minori non accompagnati (art. 8 Regolamento Dublino);
- dimora di un familiare con statuto di rifugiato, con protezione sussidiaria o con procedura d'asilo pendente in uno Stato membro (art. 9 e 10 Regolamento Dublino);
- titolo di soggiorno in corso di validità o scaduto da al massimo due anni oppure visto in corso di validità o scaduto da al massimo sei mesi rilasciato da uno Stato membro (art. 12 Regolamento Dublino);
- passaggio illegale della frontiera o entrata esente dall'obbligo del visto in uno Stato membro degli ultimi 12 mesi o precedente soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (art. 13 e art. 14 Regolamento Dublino).



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

Il primo interrogatorio avviene con la collaborazione di un interprete. L'interrogatorio è messo a verbale. I partecipanti firmano il verbale. Al termine dell'interrogatorio, all'aeroporto di Ginevra il verbale è messo agli atti dalla SEM; all'aeroporto di Zurigo è trasmesso dalla polizia aeroportuale alla SEM per la messa agli atti.

La SEM può ordinare altre indagini qualora i fatti non fossero stabiliti in misura sufficiente.

#### 1.4.4 **Decisione della SEM circa il proseguo della procedura**

Visto il protocollo d'interrogatorio e visti i risultati di eventuali altre indagini (cfr. n. 1.5.3), a seconda dei casi la SEM:

- autorizza l'entrata del richiedente l'asilo e lo assegna direttamente al CFA di Boudry o di Zurigo;
- sente il richiedente l'asilo in vista di emanare una decisione in materia d'asilo giusta l'articolo 40 LAsi, oppure gli concede il diritto di essere sentito in vista di una decisione di non entrata nel merito giusta l'articolo 31a LAsi.

Se la decisione non può essere notificata entro 20 giorni dall'inoltro della domanda d'asilo, la SEM ordina l'entrata e assegna il richiedente direttamente a un Cantone o a un CFA (art. 23 cpv. 2 LAsi).

Le decisioni sono recapitate personalmente al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale (art. 13 cpv. 2 i. r. con l'art. 12a cpv. 1 e 2 LAsi). Quest'ultimo le notifica il giorno stesso al rappresentante legale assegnato. Se il richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale assegnata, la polizia aeroportuale, il CGCF o la SEM notifica la decisione con recapito fatto personalmente al richiedente l'asilo (art. 13 cpv. 2 i. r. con l'art. 12a cpv. 1 e 3 LAsi).

#### 1.4.5 **Procedura di allontanamento all'aeroporto<sup>17</sup>**

Dopo il passaggio in giudicato della decisione negativa in materia d'asilo e della decisione di allontanamento, la competente autorità aeroportuale allontana la persona interessata direttamente dall'aeroporto a destinazione del suo Paese d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, risp., dopo la notifica della decisione, dello Stato membro competente per la procedura d'asilo secondo i criteri del Regolamento Dublino. Se la persona interessata può essere assegnata a una compagnia aerea, va consegnata alla compagnia aerea per essere trasportata nel Paese da cui è partita da ultimo.

Se non è possibile l'assegnazione a una compagnia aerea, l'autorità aeroportuale, unitamente alla Divisione Ritorno del CFA di Boudry o di Zurigo, dispone le modalità per l'acquisizione dei documenti e per la partenza per via aerea.

---

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 25.09.2015



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

Nel caso di un ritorno volontario nell'ambito del programma di aiuto al ritorno spetta al CFA competente definire le modalità di partenza in collaborazione con il consultorio per il ritorno o con la competente organizzazione per il viaggio di ritorno (p. es. OIM a Zurigo).

## 1.5 Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA)

### 1.5.1 Scopo e campo d'applicazione

Il numero 1.5 della presente direttiva ha lo scopo di informare le autorità cantonali su aspetti procedurali che le concernono in caso di domande d'asilo di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA).

In virtù dell'articolo 1a lettera d OAsi 1 è considerato minorenne chi non ha ancora compiuto gli anni diciotto, conformemente all'articolo 14 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, la SEM può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età (art. 17 cpv. 3<sup>bis</sup> LAsi i. r. con l'art. 7 cpv. 1 OAsi 1). È poi considerato non accompagnato il minorenne che è stato separato da entrambi i genitori e che non è stato preso in carico da un adulto investito da tale responsabilità in virtù della legge o del diritto consuetudinario.

La presente direttiva è applicabile per analogia a minorenni non accompagnati bisognosi di protezione nel contesto della procedura per accordare la protezione provvisoria ai sensi degli articoli 66 segg. LAsi.

### 1.5.2 Presentazione della domanda d'asilo e priorità<sup>18</sup>

Per quanto riguarda l'inoltro di una domanda d'asilo, si applicano le regole generali (cfr. direttiva III / 1.1.1 e direttiva III / 1.5).

Le domande d'asilo di richiedenti minorenni vanno trattate in priorità (art. 17 cpv. 2bis LAsi).

### 1.5.3 Misure di protezione a favore dei minorenni non accompagnati

#### 1.5.3.1 Designazione

La LAsi che, dopo il deposito della domanda, per la durata della procedura in un CFA o all'aeroporto gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi dal rappresentante legale assegnato in qualità di persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 lett. A LAsi). Ciò vale anche nel caso in cui i minorenni non accompagnati siano alloggiati fuori dal CFA ma entro la competenza della Confederazione, per esempio in un istituto per minori o in un'altra istituzione adeguata. Qualora l'interessato sia attribuito a un Cantone

---

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 1.02.2014



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

(p. es. nella procedura ampliata o quando alla scadenza della durata massima di soggiorno in un CFA di 140 giorni la decisione in materia d'asilo e di allontanamento non è ancora passata in giudicato), l'autorità cantonale è tenuta a designare senza indugio un curatore o un tutore secondo le disposizioni del Codice civile in materia di protezione dei minori (cfr. in particolare gli art. 307 segg. e gli art. 327a segg. CC). Se non è possibile istituire immediatamente una curatela o una tutela deve essere designata senza indugio una persona di fiducia. In questo modo ci si propone di garantire che i richiedenti l'asilo minorenni abbiano accesso in qualsiasi momento a una persona di fiducia anche dopo l'attribuzione a un Cantone.

Se un minorenne non accompagnato non è attribuito ad alcun Cantone poiché è già stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento e la decisione sull'asilo è passata in giudicato in un CFA oppure la domanda d'asilo è stata stralciata in un CFA (art. 27 cpv. 4 LAsi) spetta al Cantone d'attribuzione designare senza indugio una persona di fiducia (art. 7<sup>quies</sup> OAsi 1).

Secondo l'articolo 102h capoverso 1 LAsi, il richiedente l'asilo può rinunciare alla rappresentanza legale. Nel caso di un RMNA questa decisione presuppone la capacità di discernimento, la cui valutazione si fonda da un lato sulla fattispecie concreta e dall'altro sullo stadio dello sviluppo del bambino. Anche se in questi casi il rappresentante legale non rappresenta più il RMNA, rimane competente in veste di persona di fiducia nel CFA o all'aeroporto (cpv. 2ter). La designazione di una persona di fiducia per RMNA costituisce infatti una misura obbligatoria volta a garantire il rispetto dei diritti e doveri procedurali per RMNA nella procedura d'asilo e a tutelare gli interessi superiori del minore (cfr. decisione D-5672/2014 del TAF del 6 gen. 2016). I requisiti posti nel quadro della Convenzione sui diritti del fanciullo, della legislazione nazionale e della giurisprudenza vanno sempre rispettati.

#### 1.5.3.2 **Compiti**<sup>19</sup>

Il ruolo della persona di fiducia va inteso in senso ampio e comprende i compiti del tutore ai sensi della giurisprudenza (GICRA 2003 n. 1 e GICRA 2006 n. 14) o del curatore ai sensi dell'articolo 306 capoverso 2 CC. Il compito principale della persona di fiducia è difendere gli interessi del minorenne non accompagnato e garantire il suo benessere nella procedura d'asilo e Dublino. Per espletare tale compito è necessario disporre di conoscenze non solo del diritto in materia di asilo e del diritto relativo alla procedura Dublino, ma anche di diritto dei minori. In aggiunta a ciò, la persona di fiducia deve avere esperienza nell'assistenza di minorenni. Già la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha stabilito che la funzione di persona di fiducia è per sua natura variegata e comprende, oltre alla difesa degli interessi nella procedura d'asilo vera e propria, anche compiti amministrativi e organizzativi (p. es. assistenza nel luogo di residenza, risoluzione di

---

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 25.09.2015





### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

questioni di tecnica assicurativa, garanzia di eventuali cure mediche o psicologiche; cfr. la sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo GICRA 2003 n. 1). La persona di fiducia tiene i contatti con l'autorità di protezione dei minori e degli adulti e altre istituzioni cantonali e supporta la SEM negli accertamenti relativi all'origine, all'ambiente familiare e sociale (compreso l'alloggio presso famigliari) e a eventuali rischi (indizi di tratta di esseri umani, criminalità, ecc.) o nei rapporti con i servizi specializzati.

L'alloggio, l'assistenza e le cure mediche competono alla SEM e, dopo l'attribuzione, al Cantone. Se la persona di fiducia ritiene che sia necessario prendere dei provvedimenti, informa la SEM o i servizi cantonali competenti. Ciò presuppone che la persona di fiducia, oltre ad avere una profonda conoscenza dei diritti dei minori in generale, sia competente in particolare in materia d'asilo e abbia esperienza nell'assistenza di minorenni.

I requisiti completati posti dalla SEM alle future persone di fiducia nei centri della Confederazione soddisfano pure le raccomandazioni della CDOS riguardanti i bambini e i giovani non accompagnati nel settore dell'asilo e servono alle autorità cantonali per definire il profilo che deve essere soddisfatto dalle persone di fiducia.

Sebbene il ruolo della persona di fiducia sia simile a quello del curatore ai sensi del CC, la designazione di una persona di fiducia non esonera l'autorità di protezione dei minori dall'ordinare misure di protezione dei minori. La designazione non va pertanto considerata un'alternativa alla curatela o tutela, bensì come una soluzione transitoria fino alla nomina, al più presto possibile, di un curatore o tutore (cfr. anche art. 327a segg. CC).

#### 1.5.3.3 **Annuncio di RMNA alle autorità cantonali<sup>20</sup>**

Nel CFA il rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia, garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali (art. 17 cpv. 3 lett. a LAsi) affinché siano informate tempestivamente del soggiorno di un richiedente l'asilo minorenne non accompagnato e possano quindi adottare il più rapidamente possibile le misure tutorie. L'annuncio al Cantone competente viene fatto dalla SEM al momento dell'attribuzione.

L'autorità cantonale competente è tenuta a comunicare senza indugio alla SEM o al TAF federale nonché al minorenne la designazione della persona di fiducia e tutte le misure tutorie (art. 7 cpv. 4 OAsi 1).

#### 1.5.3.4 **Durata del mandato**

L'attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato a un richiedente l'asilo minorenne non accompagnato prende inizio dopo il deposito della domanda d'asilo. Questo anche laddove non sia ancora stato accertato se i dati sull'età forniti dalla persona corrispondono all'età effettiva della stessa e la SEM debba successivamente procedere a tale accertamento. L'attività della persona di fiducia si protrae fintantoché il

---

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 25.09.2015



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

richiedente l'asilo minorenne non accompagnato rimane nel CFA o all'aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età (art. 7 cpv. 2 AP-OAsi 1).

Nella procedura celere ciò significa, di norma, fino all'esecuzione dell'eventuale allontanamento o fino alla concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Nella procedura ampliata l'attività del rappresentante legale quale persona di fiducia si protrae invece, di norma, fino alla decisione di applicare la procedura ampliata.

Nella procedura Dublino l'attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l'asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungimento della maggiore età. Essa si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; art. 7 cpv. 2<sup>bis</sup> OAsi1).

Con il passaggio alla procedura ampliata la competenza per la nomina di una persona di fiducia ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 lettera b LAsi è trasferita al Cantone. Se non è possibile nominare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente designa immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (art. 7 cpv. 2<sup>quater</sup> OAsi 1).

Nei casi in cui il rappresentante legale chiede di prolungare il mandato di consulenza legale a tutela degli interessi del richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, la durata di validità di tale mandato deve essere definita chiaramente e comunicata senza indugio alla SEM.

#### 1.5.3.5 Assunzione dei costi

La Confederazione versa al fornitore di prestazioni incaricato della protezione giuridica nei CFA, per ciascun richiedente l'asilo assegnatogli, un'indennità forfettaria unica per l'adempimento di tutti i compiti nell'ambito della consulenza e della rappresentanza legale e quindi anche dell'attività di persona di fiducia.

Dopo l'attribuzione al Cantone i costi connessi alla rappresentanza legale di un richiedente l'asilo minorenne non accompagnato ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 lettera b LAsi sono assunti dal Cantone competente, a prescindere dalle misure di protezione adottate.

#### 1.5.4 Esame della domanda di allontanamento

Dal momento in cui una decisione è passata in giudicato, l'autorità cantonale può solo esaminare l'eventuale impossibilità dell'allontanamento (art. 46 cpv. 2 LAsi).

Sono fatte salve eventuali misure particolari concernenti l'organizzazione del viaggio (accompagnamento, aiuto finanziario, trasporto all'interno del Paese, ecc.). Queste misure possono essere prese sia direttamente dal Cantone in questione, nei limiti delle sue competenze abituali, sia d'intesa con la SEM. La loro opportunità è valutata in funzione di



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

diversi fattori quali l'età, il grado di autonomia, la destinazione o ogni altro elemento utile risultante dall'incarto.

Si ricorda infine che, in casi particolari, la SEM può fornire un aiuto finanziario al ritorno individuale.

#### 1.6 Secondo asilo

L'articolo 50 LAsi indica la procedura in virtù della quale i rifugiati che sono stati riconosciuti come tali in un altro Stato possono vedersi accordare l'asilo in Svizzera. Va inoltre osservato l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati, ratificato dalla Svizzera (RS 0.142.305).

Il secondo asilo è accordato dall'Ufficio federale della migrazione, Divisione dimora e aiuto al ritorno, quando lo straniero interessato è stato ufficialmente riconosciuto come rifugiato da uno Stato che ha ratificato la Convenzione internazionale del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati così come il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati e se ha avuto un soggiorno regolare e ininterrotto di almeno due anni in Svizzera. Il soggiorno è regolare se il rifugiato rispetta le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri. Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all'estero. Un'assenza più lunga può essere accettata solo se motivi cogenti la giustificano (cfr. art. 36 OAsi 1).

Le domande di secondo asilo devono essere indirizzate all'Ufficio federale della migrazione, Divisione Dimora, per mezzo del formulario (cfr. allegato 12 della direttiva III / 1): il Cantone di residenza consegna il formulario al richiedente, invitandolo a ritornare tale documento debitamente completato all'autorità cantonale. Questa lo esamina e lo trasmette alla SEM.

#### 1.7 Asilo accordato a famiglie e ricongiungimento familiare secondo il diritto in materia di asilo giusta l'art. 51 LAsi

Il numero 1.7 della presente direttiva si indirizza alle autorità cantonali e alle rappresentanze svizzere all'estero, informandole su alcuni principi retti dall'articolo 51 LAsi (asilo accordato a famiglie e ricongiungimento familiare secondo il diritto in materia di asilo).

L'articolo 51 LAsi non concerne le domande di ricongiungimento familiare depositate da rifugiati *ammessi provvisoriamente* (cfr. direttiva III / 3.2 relativa al ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente; ricongiungimento familiare secondo il diritto in materia di stranieri).



### 1.7.1 **Art. 51 cpv. 1 LAsi: riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo derivato (ed eventualmente concessione dell'asilo) ai familiari in Svizzera**

I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari (art. 51 cpv. 1 LAsi).

#### 1.7.1.1 **Beneficiari in linea di principio ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi**

Coniuge: in linea di principio è considerato coniuge chi, secondo la legislazione svizzera o quella dello Stato nel quale l'unione coniugale ha avuto luogo, ha contratto validamente matrimonio (art. 45 legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato; LDIP; RS 291).

Un matrimonio celebrato all'estero non è tuttavia riconosciuto (in via pregiudiziale) se il riconoscimento sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero, ovvero con i principi fondamentali del diritto svizzero (art. 27 cpv. 1 e 29 cpv. 3 LDIP). Si tratta segnatamente dei casi di bigamia, poligamia, matrimonio tra minorenni e/o matrimonio forzato (cfr. art. 105 n. 1, n. 5 e n. 6 CC). A determinate condizioni è invece possibile riconoscere in Svizzera il matrimonio per procura.

Se nell'ambito della procedura d'asilo rileva indizi di una causa di nullità del matrimonio ai sensi dell'articolo 105 CC (in particolare del n. 5, celebrazione del matrimonio contro la libera volontà di uno degli sposi, e del n. 6, minore età di uno degli sposi), la SEM ne informa l'autorità cantonale competente (art. 51 cpv. 1<sup>bis</sup> LAsi; art. 106 CC). In linea di principio la procedura è sospesa fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 51 cpv. 1<sup>bis</sup> LAsi).

Concubino: sono equiparati ai coniugi coloro che vivono stabilmente in concubinato (art. 1a lett. e OAsi 1).

Partner registrato: è equiparato al coniuge il partner registrato di stesso sesso (cfr. legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali; legge sull'unione domestica registrata; LUD; RS 211.231)

Figli minorenni: per figli minorenni si intendono non solo i figli minorenni di una coppia di coniugi, ma anche quelli di ciascun partner (p. es. i figliastri) e i figli adottivi. Come stabilito dalla giurisprudenza, a determinate condizioni sono considerati in via eccezionale figli minorenni anche i minori affiliati (membri del nucleo familiare). Minorenne è colui che non ha ancora compiuto il 18° anno d'età (art. 1a lett. d OAsi, art. 14 CC).



## III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

**1.7.1.2 Condizioni e procedura**

Una persona che vive in Svizzera e che vuole far includere i famigliari nella propria qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 51 LAsi deve possedere la qualità originaria di rifugiato, ovvero esser stato autonomamente riconosciuto come rifugiato.

Se alla persona che vive in Svizzera è stata attribuita la qualità originaria di rifugiato ed è stato concesso l'asilo, dopo il riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo derivato ai membri della famiglia è possibile concedere loro l'asilo.

Affinché la SEM possa verificare che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dall'articolo 51 LAsi deve esser stata depositata una domanda d'asilo o d'asilo per la famiglia.

Oltre all'obbligo di verifica per l'autorità, per il richiedente sussiste l'obbligo di collaborare (art. 8 LAsi).

Il richiedente deve provare tutte le condizioni poste dalla legge e dalla prassi per l'applicazione dell'articolo 51 capoverso 1 LAsi, segnatamente la propria identità, il legame familiare (vincolo matrimoniale, unione domestica, rapporto di filiazione) e una relazione effettivamente vissuta e degna di essere tutelata con il rifugiato originariamente riconosciuto in Svizzera; qualora ciò non fosse possibile e ragionevole, il richiedente è tenuto per lo meno a rendere verosimile la sua qualità di rifugiato mediante allegazioni sostanziate, motivate, coerenti e il più possibile documentate (art. 7 LAsi, prova della qualità di rifugiato).

Il riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo derivato e la concessione dell'asilo alla famiglia sono tuttavia possibili soltanto se non vi si oppongono «circostanze particolari». Questa nozione giuridica indeterminata, concretizzata nella prassi, ha l'obiettivo di impedire gli abusi e far sì che le autorità possano rifiutare l'asilo alle persone che oggettivamente non necessitano della protezione offerta da quest'ultimo.

**1.7.2 Art. 51 cpv. 3 LAsi: riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo derivato (ed eventualmente concessione dell'asilo) ai figli nati in Svizzera**

I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari (art. 51 cpv. 3 LAsi).

Poiché l'asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d'esclusione (art. 49 LAsi), ai figli di rifugiati con asilo è concesso se viene presentata una domanda d'asilo.



### III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 1.03.2019)

I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati non vengono riconosciuti come rifugiati in virtù della nascita o della registrazione nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

La SEM necessita di una domanda d'asilo, in linea di principio firmata da entrambi i genitori, fatte salve poche situazioni eccezionali.

Si raccomanda di segnalare tempestivamente le nascite alla SEM e di inviare a quest'ultima i certificati di nascita subito dopo il rilascio. Per i figli nati in Svizzera di rifugiati riconosciuti non è tenuto conto né della chiave di ripartizione né degli importi forfettari per spese amministrative ai sensi dell'articolo 31 OAsi 2.

#### 1.7.3 **Art. 51 cpv. 4 LAsi: ricongiungimento familiare dall'estero**

Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 LAsi sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi).

##### 1.7.3.1 **Condizioni supplementari**

L'articolo 51 capoverso 4 LAsi disciplina il ricongiungimento familiare con rifugiati originariamente riconosciuti in Svizzera *ai quali è stato accordato l'asilo*.

I familiari che si trovano all'estero devono esser stati separati dalla persona in Svizzera dalle circostanze della fuga, quindi non per loro volontà.

Con ciò si presuppone inoltre che i legami familiari sussistessero e fossero effettivamente vissuti già nello stato di origine, in linea di principio in comunione domestica.

I legami familiari devono inoltre essere «degni di protezione». Ciò significa che dalla fuga in poi non devono esser stati interrotti, che non devono esser stati sciolti formalmente o conclusi tacitamente (con l'inizio di nuove relazioni) nel frattempo e che devono essere effettivamente vissuti o perlomeno intrattenuti nella misura del possibile.

Il ricongiungimento familiare dall'estero non è finalizzato alla costituzione di nuovi legami familiari mai vissuti prima né alla ripresa di rapporti precedentemente interrotti.

Infine è necessario che tutti i familiari desiderino il ricongiungimento familiare e la ripresa della vita familiare in Svizzera, in linea di principio in comunione domestica.

##### 1.7.3.2 **Informazione ai Cantoni**

Nel caso di un ricongiungimento familiare di famiglie numerose, i servizi cantonali saranno avvertiti dalla SEM, dapprima al momento della decisione di autorizzazione d'entrata, ed in seguito al momento dell'entrata in Svizzera dei membri della famiglia.



### 1.7.4 Accertamento dei legami familiari per mezzo di profili del DNA e perizie sulla filiazione e sull'identità

Se nell'ambito di una procedura amministrativa sussistono dubbi *fondati* sulla *filiazione* o l'*identità* di una persona che *non possono essere dissipati in altro modo*, l'autorità competente *può* subordinare il rilascio di un'autorizzazione o la concessione di una prestazione all'allestimento di un profilo del DNA (art. 33 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano; LEGU; RS 810.12; direttiva della SEM n. 332.126 del 25 giugno 2012 «Domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare»).

## 1.8 Allegati alla direttiva 1<sup>21</sup>

(gli allegati 1-9 sono disponibili separatamente su Intranet; accesso limitato)

<b>Allegato 1 della direttiva III / 1</b>	Lasciapassare temporaneamente limitato 1
<b>Allegato 2 della direttiva III / 1</b>	Conferma della presa in consegna di documenti
<b>Allegato 3 della direttiva III / 1</b>	Modulo di notifica per genitori che si fanno raggiungere dai figli minori di 14 anni
<b>Allegato 4 della direttiva III / 1</b>	Elenco dei centri federali d'asilo più vicini
<b>Allegato 5 della direttiva III / 1</b>	Promemoria per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione in possesso di un'autorizzazione cantonale di residenza
<b>Allegato 6 della direttiva III / 1</b>	Ricevuta
<b>Allegato 7 della direttiva III / 1</b>	Foglio informativo
<b>Allegato 8 della direttiva III / 1</b>	Elenco delle competenze in caso di domande d'asilo di persone incarcerate
<b>Allegato 9 della direttiva III / 1</b>	Formulario di domanda di secondo asilo

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta la modifica del 25.09.2015

